



Raccomandazioni dell'Ufficio federale di giustizia sulla formulazione di clausole di valutazione

1. Spunto

Nel suo rapporto di ottobre 2011 «Applicazione delle clausole di valutazione nell'Amministrazione federale – Verifica», il Controllo federale delle finanze ha raccomandato all'Ufficio federale di giustizia di

- integrare la guida legislativa con proposte sulla formulazione di clausole di valutazione e
- indicare sistematicamente, nell'ambito delle revisioni di legge, che le clausole esistenti superate vanno formulate in modo più preciso e adeguato.

Con lettera del 21 febbraio 2012, la Delegazione delle finanze ha chiesto al Consiglio federale di informarla entro l'11 gennaio 2013 sulle raccomandazioni stilate dall'Ufficio federale di giustizia in merito alle clausole di valutazione.

Siccome si prevede di rielaborare la guida legislativa soltanto nel 2014, le presenti raccomandazioni sono per il momento pubblicate sul sito dell'Ufficio federale di giustizia (www.bj.admin.ch > Temi > Stato & Cittadino > Valutazione > Documentazione).

2. Osservazioni introduttive in merito alle clausole di valutazione

In linea di principio, i servizi della Confederazione sono abilitati a effettuare valutazioni. Il Consiglio federale può in qualsiasi momento commissionare valutazioni in virtù delle sue competenze in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.) e di sorveglianza (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.)¹; i suoi servizi possono (far) effettuare valutazioni in virtù delle basi costituzionali citate o delle loro competenze senza dover disporre di una base legale specifica. Se la verifica presuppone tuttavia informazioni specifiche che devono essere messe a disposizione dalle autorità d'esecuzione (in particolare dai Cantoni) o da privati, i corrispondenti obblighi devono essere definiti in un atto normativo.

Le clausole di valutazione obbligano un'autorità a eseguire valutazioni o a stilare rapporti in merito ai risultati. L'inserimento di un tale obbligo in un atto normativo è giustificato soltanto se in futuro sarà obbligatorio effettuare una valutazione chiaramente formulata sul piano del contenuto e della portata.

¹ L'articolo 170 Cost. si rivolge invece esclusivamente all'Assemblea federale. Tale disposizione non costituisce una base costituzionale per verifiche dell'efficacia o valutazioni del Consiglio federale e dei suoi servizi. Ha tuttavia incentivato indirettamente le attività valutative dell'Amministrazione federale.

Elementi necessari e opzionali delle clausole di valutazione

Affinché gli obblighi derivanti da una clausola di valutazione siano definiti in maniera sufficientemente chiara e precisa, la corrispondente disposizione deve contenere gli elementi seguenti:

- *Autorità incaricata di stilare un rapporto* (Chi informa in merito ai risultati della verifica?): Consiglio federale, Dipartimento, Ufficio federale...
- *Destinatario dei risultati della verifica* (Chi è informato in merito ai risultati della verifica?): Assemblea federale, Consiglio federale, Dipartimento...
- *Prodotto finale* (Qual è il risultato della verifica?): di norma un rapporto;
- *Criteri di verifica* (In relazione a quali criteri o aspetti è eseguito la verifica?): adeguatezza, esecuzione o attuazione², efficacia, economicità...
- *Oggetto della verifica* (Che cosa è verificato?): la legge, le misure previste dalla legge, gli articoli XX-YY della legge...
- *Momento della verifica* (Quando è effettuata la verifica?): ogni ... anni, al più tardi ... anni dall'entrata in vigore, periodicamente...

Una clausola di valutazione può inoltre contenere in particolare gli elementi opzionali seguenti:

- *Autorità responsabile della verifica* (Chi esegue la verifica?): Dipartimento, Ufficio federale...
- *Scopo della verifica* (Qual è lo scopo della verifica?): sottoporre proposte in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, stilare un rapporto al momento della richiesta di un nuovo credito quadro...

3. Esempi di clausole di valutazione ben formulate

Esempio A: Clausola di valutazione con elementi necessari

Elementi della disposizione	Possibilità	Osservazioni
Autorità incaricata di stilare un rapporto, destinatari dei risultati della verifica, attività da eseguire	<ul style="list-style-type: none"> - Il Consiglio federale riferisce al Parlamento / alla competente commissione parlamentare - L'Ufficio federale presenta un rapporto al Consiglio federale / al Dipartimento 	<i>A seconda dell'importanza dell'atto normativo o della misura da verificare</i>
Momento della verifica	<ul style="list-style-type: none"> - almeno ogni ... anni - (al più tardi) ... anni dall'entrata in vigore della presente legge / ordinanza - periodicamente 	<i>Il momento della verifica dipende dall'importanza dell'atto normativo e dalla necessità di informare periodicamente i destinatari del rapporto.</i>

² Nel diritto federale i termini «esecuzione» e «attuazione» non sono utilizzati in maniera uniforme. Il termine «esecuzione» è usato soprattutto nelle situazioni seguenti: attività di applicazione del diritto (p. es. attraverso provvedimenti individuali concreti) ed esecuzione di provvedimenti individuali concreti. Il termine «attuazione» è più ampio ed è utilizzato soprattutto nei casi seguenti: emanazione di disposizioni esecutive da parte di autorità statali (in particolare Cantoni), assetto e promozione politiche.

Prodotto finale	Rapporto	
Criteri di verifica	sull'adeguatezza, l'attuazione, l'efficacia e l'economicità	<i>Indicare i criteri pertinenti</i>
Oggetto della verifica	<ul style="list-style-type: none"> - della presente legge / ordinanza. - delle misure secondo gli articoli XX – XX. 	<i>L'oggetto della verifica può essere descritto anche in maniera concreta (p. es. «integrazione dei disabili»).</i>

Esempio B: Clausola di valutazione con elementi necessari ed elementi supplementari opzionali

Elementi della disposizione	Possibilità	Osservazioni
Autorità responsabile della verifica	<ul style="list-style-type: none"> - L'Ufficio federale - Il Dipartimento 	
Momento della verifica	<ul style="list-style-type: none"> - almeno ogni ... anni - (al più tardi) ... anni dall'entrata in vigore della presente legge / ordinanza - periodicamente 	<i>Il momento della verifica dipende dall'importanza dell'atto normativo e dalla necessità di informare periodicamente i destinatari del rapporto.</i>
Criteri di verifica	L'adeguatezza, l'attuazione, l'efficacia e l'economicità	<i>Indicare i criteri pertinenti</i>
Oggetto della verifica	<ul style="list-style-type: none"> - della presente legge / ordinanza... - delle misure secondo gli articoli XX – XX . 	<i>L'oggetto della verifica può essere descritto anche in maniera concreta (p. es. «integrazione dei disabili»).</i>
Autorità incaricata di stilare il rapporto	<ul style="list-style-type: none"> - Il Consiglio federale riferisce al Parlamento / alla competente commissione parlamentare 	<i>A seconda dell'importanza dell'atto normativo o della misura da verificare</i>
Destinatario dei risultati della verifica, attività da eseguire	<ul style="list-style-type: none"> - L'Ufficio federale presenta un rapporto al Consiglio federale / al Dipartimento 	
Prodotto finale e scopo della verifica	Rapporto e <ul style="list-style-type: none"> - sottopone proposte di miglioramento; - propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari; - propone contemporaneamente all'Assemblea federale un nuovo credito quadro. 	

4. Esempi di clausole di valutazione non sufficientemente specificate

Disposizione	Elementi mancanti
L'Ufficio federale valuta la presente legge.	<i>Destinatario dei risultati della verifica, momento e criteri di verifica</i>
Le ripercussioni della presente legge sono valutate regolarmente.	<i>Autorità incaricata della verifica, destinatario dei risultati della verifica, momento e criteri di verifica</i>
Il Consiglio federale provvede a valutare scientificamente le misure secondo la presente legge.	<i>Destinatario dei risultati, momento e criteri di verifica</i>
Il Consiglio federale provvede a far valutare periodicamente l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità delle misure previste dalla presente legge.	<i>Destinatario dei risultati della verifica</i>
La Confederazione e i Cantoni procedono a rilevazioni sul carico inquinante ed esaminano l'esito delle misure prese in virtù della presente legge.	<i>Destinatario dei risultati della verifica, momento e criteri di verifica</i>

Raccomandazioni

1. Le clausole di valutazione destinate alle autorità federali contengono perlomeno informazioni relative agli elementi seguenti:
 - a) autorità incaricata di stilare un rapporto;
 - b) destinatario dei risultati della verifica;
 - c) momento della verifica;
 - d) prodotto finale;
 - e) criteri di verifica e
 - f) oggetto della verifica.
2. In caso di modifica di atti normativi sono adeguate le clausole di valutazione che non adempiono tali requisiti.

Le presenti raccomandazioni entrano in vigore il 1° luglio 2012.

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico



Luzius Mader
Vicedirettore